



ATTO N. 1111

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

**“DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL DECRETO - LEGGE 10/10/2012, N. 174 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 07/12/2012, N. 213 (DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHE'
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012)”**



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 14/12/2012*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 14/12/2012

**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri BREGA, STUFARA,
LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO, recante:**

“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”.

Relazione

Regione Umbria - Consiglio regionale



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0005610 del 14/12/2012
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 1/10/1/98

Relazione

Il 27 settembre 2012 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un documento che esprime il sostegno di tutte le regioni nei confronti del Governo ai fini dell'adozione di un decreto-legge che stabilisca nuovi parametri relativi a tutti i costi della politica, che prendano le mosse dall'adozione di criteri *standard*, al fine di promuovere l'omogeneizzazione delle diverse situazioni regionali. Il documento si conclude con la richiesta di previsione di sanzioni per le regioni inadempienti.

Tra le e misure prefigurate dalla Conferenza, articolate in una serie di punti:

- la necessità di limitare e uniformare, sulla base di criteri omogenei, la spesa dei gruppi consiliari, riconoscendo esclusivamente il finanziamento delle spese riferite alle funzioni politico-istituzionali, prevedendo il controllo delle stesse da parte della Corte dei Conti in modo da garantire piena trasparenza;
- la decisione di eliminare la possibilità di costituire nuovi gruppi che non abbiano corrispondenza con le liste elette;
- la ridefinizione parametrata di tutti gli emolumenti percepiti dai Consiglieri, dai Presidenti e dai componenti delle Giunte regionali.

In tale contesto sono state adottate dal Governo le misure contenute nel d.l. n. 174 del 2012: il 10 ottobre il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato le “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, che è stato poi convertito, con modifiche, nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

L'intervento statale, motivato in ragione del coordinamento della finanza pubblica e dell'obiettivo del contenimento della spesa, è finalizzato alla riduzione dei costi della politica delle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese degli organi regionali e condiziona l'erogazione di una quota pari all'80% dei trasferimenti dallo Stato alle regioni, all'adozione, da parte delle stesse, di misure qualificate di “riduzione dei costi della politica”.

In particolare:

- All'art. 1 (*Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni*): viene disposta la redazione dei rendiconti annuali, da parte dei gruppi dei consigli regionali, secondo linee che saranno definite dalla Conferenza delle regioni e che garantiranno una rilevazione corretta

dei fatti di gestione, una tenuta regolare della contabilità, un corredo documentale omogeneo dei dati a consuntivo, un'evidenza separata delle risorse trasferite al gruppo da parte del Consiglio regionale, nonché la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

- All'art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni) co. 1: sono elencate una serie di disposizioni che le regioni devono attuare entro il 23 dicembre 2012 e che riguardano:
- alla lettera b): la ridefinizione dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio di mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, in modo tale che esse non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012;
 - alla lettera c): la disciplina dell'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa come individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012;
 - alla lettera d): l'introduzione del divieto di cumulo di indennità ed emolumenti, comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale prevedendo, nel caso di situazioni di cumulo parziale, l'opzione per uno solo degli emolumenti o indennità percepite;
 - alla lettera e): la previsione della gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese, comunque denominati;
 - alla lettera g): la definizione dell'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa come individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 ridotto della metà, escludendo in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere (salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni);
 - alla lettera h): la definizione, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo e tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
 - alla lettera l): l'istituzione di un sistema informativo in cui affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale;
 - alla lettera n): l'esclusione ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, nella seduta congiunta del 30 ottobre 2012, hanno provveduto a

individuare la regione più virtuosa ai sensi dell'art.2, co.1, del d.l. n. 174/2012,

- lettera b) – compensi dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali e compensi dei consiglieri regionali, indicando rispettivamente gli importi lordi di € 13.800,00 e 11.100,00 (Regioni di riferimento: Umbria per i presidenti ed Emilia Romagna per i consiglieri);
- e lettera f) – contributo per ogni consigliere regionale, a titolo di contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (Regione di riferimento: Abruzzo), indicando l'importo lordo di € 5.000,00 per ogni consigliere regionale. Oltre ad € 0,05 per abitante.

Successivamente, nella seduta congiunta del 6 dicembre 2012, si è provveduto a individuare, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.l. n. 174/2012, un unico modello "virtuoso" del calcolo dell'indennità di fine mandato (corrispondente ad una indennità mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni); è stato confermato l'importo di € 5.000,00 per consigliere a titolo di contributo per il finanziamento ai gruppi consiliari, a cui però si aggiunge un importo complessivo di € 0,05 per abitante, al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente (lettera f); è stato stabilito, ai sensi della lettera h), il tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi, equivalente al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6; infine è stato approvato un modello di rendiconto dei gruppi consiliari (art. 1, co.9).

In data 6 dicembre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato la: *Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"* (repertorio atti n. 235 del 6 dicembre 2012).

A complemento delle misure di contenimento della spesa, contenute nel d.l. n. 174/2012, si sottolinea che:

- la lettera a), riguarda la determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori, prevista dall'art. 14 co.1, del d.l. n. 138/2011: si tratta di un adeguamento che richiede modifica statutaria da realizzare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 174/2012, e per LA quale è stata già disposta una proposta di legge (atto n. 1036);
- la lettera f), disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari delle cariche elettive e di governo: anche per tale adempimento è stata predisposta una proposta di legge (atto n. 1066);
- la lettera i) richiede adempimenti agli artt. 6 e 9 (comma 28) del d.l. n. 78/2012; agli artt. 22 (commi 2, 3, 4), 23-bis, e 23-ter del d.l. n. 201/2011; all'art. 3 (commi 4, 5, 6, 9), 4, 5 (comma 6) e 9 (comma 1), del d.l. n. 95/2012. La Regione Umbria ha già dato in parte applicazione alle regole previste dalle citate normative; altri adempimenti, di carattere amministrativo, verranno assunti per completare il recepimento delle richieste misure di contenimento dei costi;
- la lettera m) riguardante le modalità di erogazione dell'assegno vitalizio, non si applica, in quanto la Regione Umbria ha già abolito tale istituto (con l.r. n. 40/2011).

Tutto ciò premesso, la proposta di legge "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10

ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213” nello specifico:

- all'art. 1: dispone l'adeguamento dell'ordinamento della Regione ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella L. n. 213/2012), come specificati nella deliberazione del 6 dicembre della Conferenza stato-Regioni;
- all'art. 2: disciplina la costituzione e il finanziamento dei gruppi consiliari, prevedendo, con atto dell'Ufficio di presidenza, una rimodulazione dell'entità dei contributi, correlata alle sole spese attinenti agli scopi istituzionali del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, entro il limite individuato alla lettera g) del d.l. n. 174/2012 e dalla Deliberazione del 6 dicembre della Conferenza Stato-Regioni, con l'esclusione da ogni contribuzione dei gruppi composti da un solo consigliere;
- all'art. 3: prevede la definizione, con specifico atto dell'Ufficio di presidenza, dell'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei gruppi consiliari, in modo tale che non eccedano il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 e fino alla concorrenza del numero dei consiglieri assegnati alla Regione;
- all'art. 4: dispone l'istituzione di fondi per il pagamento delle spese relative alle attività dei gruppi, alimentati da quote annuali, secondo modalità stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza;
- all'art. 5: stabilisce una procedimentalizzazione delle modalità di approvazione e trasmissione, da parte dei Gruppi consiliari, del rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune di cui all'allegato A della legge;
- all'art. 6: contiene la previsione delle cause di decadenza dei Gruppi consiliari dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, secondo le modalità individuate con atto dell'Ufficio di presidenza;
- all'art. 7: dispone la pubblicazione del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari e delle delibere della sezione regionale della Corte dei conti, allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza;
- all'art. 8: istituisce il sistema informativo relativo al finanziamento dell'attività dei Gruppi e ne cura la pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio regionale e l'invio telematico alla Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- all'art. 9: stabilisce l'utilizzo delle disponibilità finanziarie, derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi ai Gruppi consiliari, nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento;
- all'art. 10: dispone che ai consiglieri, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori, spettino l'indennità di cui all'articolo 11 e i rimborsi delle spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 13, mentre l'assegno di fine mandato, di cui alla l. r. n. 2/1985, viene disciplinato nel rispetto di quanto previsto dal d.l. n. 174/2012 1 dalla deliberazione della Conferenza Stati-Regioni;
- all'art. 11: dispone che l'importo delle indennità di cui all'art. 10, sia determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e definito in modo tale che non

ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa dal d.l. n. 174/2012 e definito dalla Conferenza Stato-regioni ;

- all'art. 12: viene vietato il cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale (articolo 2, co.1 lett d), d.l. 174/2012) e disciplinato il diritto di opzione per uno solo degli emolumenti o indennità;
- all'art. 13: prevede per i consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale, un rimborso per le spese di esercizio del mandato, commisurato alla effettiva partecipazione degli stessi ai lavori del Consiglio e degli organismi istituzionali di cui sono componenti, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza e definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012;
- all'art. 14: viene disposta la partecipazione gratuita dei consiglieri regionali alle sedute degli organi di cui fanno parte e l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
- all'art. 15: viene disciplinata, in attuazione dell'art. 2, co.1 lett. n) del d.l. 174/2012, l'esclusione dell'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità, qualora il titolare degli stessi sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici, per una durata pari a quella dell'interdizione stessa;
- all'art. 16: si stabilisce che il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, nonché quello dei dipendenti di dette società, sia contenuto nei limiti del trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione;
- all'art. 17: si stabilisce altresì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni, non superi il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione;
- l'art. 18: contenente norme transitorie, prevede, limitatamente alla legislatura in corso, l'applicazione della l. r. 3/1996 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi comma 2 dell'articolo 19, nei limiti degli stanziamenti attuali per le spese del personale dei gruppi;
- l'art. 19: contiene norme finali riguardanti gli atti che l'Ufficio di presidenza deve assumere entro il 31 dicembre 2012, sulla base di quanto disposto dalla legge stessa; la soppressione dei Gruppi consiliari costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati e l'abolizione dei relativi contributi; l'individuazione delle modalità con cui l'Ufficio di presidenza è autorizzato ad apportare modifiche all'Allegato A della legge; la validità della l.r. 3/1996 per gli aspetti compatibili; la notifica da parte del competente ufficio del Consiglio regionale, ai titolari di assegno vitalizio e ai titolari di assegno di reversibilità, entro il 28 febbraio 2013 in sede di prima applicazione, della comunicazione concernente la non sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato;

l'art. 20: contiene una disposizione conclusiva che prevede, con l'entrata in vigore della legge, l'attuazione, per la parte di competenza regionale, del d.l. 174/2012 e ne dispone l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2013, salvo quanto disposto dall'art. 3 in materia di

personale dei Gruppi, che produce effetti a partire dalla X legislatura .

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione).

1. La Regione, con la presente legge, adegua il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come specificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle deliberazioni del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012.

Titolo II – Funzionamento dei Gruppi consiliari.

Articolo 2 (Costituzione dei Gruppi e finanziamento).

1. I Gruppi consiliari del Consiglio regionale sono costituiti ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio stesso.

2. L'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari è definito con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e specificato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. E' esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti sulla base del collegamento a liste provinciali di candidati alle elezioni che abbiano conseguito seggi.

3. I contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale di cui all'articolo 3, sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione relative all'attività del Consiglio medesimo.

Articolo 3 (Personale).

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio atto, definisce l'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei Gruppi consiliari. I contributi non possono eccedere complessivamente il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, priva di incarichi di posizione organizzativa, moltiplicato per il numero dei consiglieri assegnati.

Articolo 4 (Istituzione fondo).

1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese relative alle attività dei Gruppi di cui all'articolo 2 e di quelle per il personale di cui all'articolo 3, sono depositati in apposito

conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale e sono alimentati da quote annuali, secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012.

Articolo 5 (Rendiconto di esercizio annuale).

1. Ciascun Gruppo di cui all'articolo 2 approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012.
2. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, dell'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui al presente Titolo, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, è trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra l'uno gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o trasformazione del Gruppo.
5. Il rendiconto previsto al comma 4 è trasmesso, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura, dall'estinzione o dalla trasformazione del Gruppo, al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze di cui al comma 3, al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 6 (Decadenza dei Gruppi dai contributi).

1. Il Gruppo consiliare, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, decade dal diritto di erogazione di contributi da parte del Consiglio regionale, per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità, da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti:
 - a) mancata rendicontazione delle somme ricevute nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5;
 - b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello di cui al comma 1 dell'articolo 5;
 - c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità, trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale, secondo le modalità individuate con atto dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 7 (Trasparenza).

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale cura, altresì, la pubblicazione delle delibere della Sezione regionale della Corte dei Conti con le quali si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo.

Articolo 8 (Istituzione sistema informativo).

1. È istituito, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo relativo al finanziamento dell'attività dei Gruppi, nel quale confluiscono i dati relativi ai contributi erogati dal Consiglio regionale a beneficio dei Gruppi stessi.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

Articolo 9 (Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo).

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.

2. Gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale.

Titolo III – Trattamento economico dei consiglieri regionali e degli assessori.

Art. 10 (Emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori).

1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri e agli

assessori, secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 67 dello Statuto regionale, spettano:

a) l'indennità di cui all'articolo 11;

b) i rimborsi delle spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 13.

2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, è disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

Art. 11 (Indennità).

1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennità di carica e una di funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennità per il Presidente del Consiglio regionale decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.

2. L'importo delle indennità è determinato per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori, con delibera, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

3. Eventuali variazioni dell'indennità sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

Art. 12 (Divieto di cumulo).

1. E' vietato il cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.

2. Il titolare di più cariche, per il tempo in cui perdura la situazione di potenziale cumulo, è tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennità.

Art. 13 (Spese di esercizio del mandato e tasso di effettiva presenza).

1. Ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale è corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, un rimborso per le spese di esercizio del mandato.

2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.

3. L'ammontare del rimborso è stabilito, con delibera, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del

d.l. 174/2012.

4. La deliberazione di cui al comma 3, individua le modalità per correlare il rimborso delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri al tasso di effettiva partecipazione di ciascun Consigliere ai lavori del Consiglio e degli organismi istituzionali del Consiglio regionale di cui il Consigliere è componente.

Art. 14 (Gratuità della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali).

1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli organi di cui al comma 4 dell'articolo 13, a titolo gratuito e non ha diritto a percepire diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

Art. 15 (Esclusione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione).

1. In attuazione della lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 qualora il titolare di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità di cui gode è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.

2. L'interessato, all'atto della richiesta di assegno vitalizio, deve dichiarare la non sussistenza di sentenza di condanna di cui al comma 1 e di impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la sopravvenienza di una eventuale sentenza passata in giudicato.

3. La dichiarazione e la comunicazione di cui al comma 2 sono rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. In ogni caso l'ufficio competente del Consiglio regionale richiede, con comunicazione notificata, annualmente entro il trenta marzo, ai titolari di assegno vitalizio ed ai titolari di assegno di reversibilità una dichiarazione nelle forme previste al comma 3, concernente la non sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato di cui al comma 1, fissando un termine per il suddetto adempimento.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, l'ufficio competente del Consiglio regionale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempimento.

6. L'ufficio competente del Consiglio regionale procede al recupero delle somme erogate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese su apposita modulistica approvata con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Titolo IV - Adeguamenti ulteriori.

Art. 16 (Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate).

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalla Regione è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.
2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1, è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

Art. 17 (Compensi a carico delle finanze regionali).

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.

Titolo V – Norme transitorie e finali.

Articolo 18 (Norme transitorie).

1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi comma 2 dell'articolo 19.
2. Dall'applicazione del comma 1, non può comunque derivare una spesa superiore a quella risultante dall'applicazione della l.r. 3/1996, per le unità di personale effettivamente impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 19 (Norme finali).

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2012, con uno o più atti, disciplina quanto previsto all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 3 e all'articolo 15, comma 7.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari del Consiglio regionale costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Dalla stessa data sono soppressi i contributi di cui all'articolo 2 ed il fondo di cui all'articolo 3, relativi ai Gruppi di cui al presente comma.
3. I consiglieri regionali di cui al comma 2, dichiarano a quale Gruppo consiliare intendono aderire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A di cui al comma 1 dell'articolo 5, che si rendano

necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso a norme statali o ad ulteriori decisioni approvate dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

5. La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti compatibili con la presente legge.

6. In sede di prima applicazione, la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 15 è comunicata, entro il 28 febbraio 2013, mediante notifica, ai titolari di assegno vitalizio e ai titolari di assegno di reversibilità.

Articolo 20 (Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al d.l. 174/2012 e producono effetti dall' 1 gennaio 2013.

2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori in carica all'entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione dell'indennità e del rimborso delle spese di esercizio del mandato produce effetti a decorrere dall' 1 gennaio 2013.

2. L'articolo 3 produce effetti a partire dalla X legislatura.

Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

Consiglio regionale.....

LEGISLATURA

ESERCIZIO FINANZIARIO

Gruppo consiliare

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

- | | | | |
|----|--|------|----------------------|
| 1) | FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | euro | <input type="text"/> |
| 2) | FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE | euro | <input type="text"/> |
| 3) | ALTRE ENTRATE (specificare) | euro | <input type="text"/> |
| 4) | FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | euro | <input type="text"/> |
| 5) | FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE | euro | <input type="text"/> |

TOTALE ENTRATE

euro

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

- | | | | |
|-----|--|------|----------------------|
| 1) | SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO | euro | <input type="text"/> |
| 2) | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE | euro | <input type="text"/> |
| 3) | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO | euro | <input type="text"/> |
| 4) | SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB | euro | <input type="text"/> |
| 5) | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | euro | <input type="text"/> |
| 6) | SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI | euro | <input type="text"/> |
| 7) | SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI | euro | <input type="text"/> |
| 8) | SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA | euro | <input type="text"/> |
| 9) | SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI | euro | <input type="text"/> |
| 10) | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO | euro | <input type="text"/> |
| 11) | SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO | euro | <input type="text"/> |
| 12) | SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO | euro | <input type="text"/> |
| 13) | SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) | euro | <input type="text"/> |
| 14) | ALTRE SPESE (specificare) | euro | <input type="text"/> |

TOTALE USCITE

euro


Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
USCITE pagate nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text" value="0,00"/>

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO:		
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
TOTALE ENTRATE		euro <input type="text"/>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro <input type="text"/>
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro <input type="text"/>
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro <input type="text"/>
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro <input type="text"/>
TOTALE USCITE		euro <input type="text"/>



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	EURO <input type="text"/>
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	EURO <input type="text"/>
ENTRATE riscossa nell'esercizio	EURO <input type="text" value="0,00"/>
USCITE pagate nell'esercizio	EURO <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	EURO <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	EURO <input type="text" value="0,00"/>

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE



LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 IN CORSO DI CONVERSIONE IN PARLAMENTO

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*



- g. *per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;*
 - h. *per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;*
 - i. *altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.*
5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.*
6. *Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:*
- a. *per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;*
 - b. *per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;*
 - c. *per spese relative all'acquisto di automezzi.*

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. *Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*
2. *La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.*
3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.*

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. *Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.*
2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.*



3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.*

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

De la M... *HL*
[Signature] *[Signature]*
[Signature]

